



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

POLIZIA URBANA

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 giugno 2000, con atto n. 39
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15, con decorrenza 22 giugno 2000;
- E' stato trasmesso in data 22 giugno 2000 al CO.RE.CO. di Torino per il controllo ex. art. 17/33 Legge 15/05/1997, n. 127;
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15, con decorrenza 01 settembre 2000 ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale;
- E' entrato in vigore il 01 ottobre 2000, primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione;
- E' stato trasmesso ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con nota prot. 12370 del 19 ottobre 2000 al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario di Governo;
- Modificato art. 14 con Del. C.C. n. 27 del 19.06.2012;
- Modificato art. 48 con Del. C.C. n. 28 del 19.06.2012

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto ed applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 Vigilanza
- Art. 6 Sanzioni

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

- Art. 7 Comportamenti vietati
- Art. 8 Altre attività vietate
- Art. 9 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10 Rifiuti
- Art. 11 Sgombero neve

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 12 Tende su facciate di edifici
- Art. 13 Attività vietate in zone di particolare interesse ambientale
- Art. 13 bis Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 14 Divieti
- Art. 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art. 16 Disposizioni generali
- Art. 17 Specificazioni

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 18 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 22 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 23 Occupazione per traslochi
- Art. 24 Occupazioni del soprassuolo
- Art. 25 Occupazioni di altra natura
- Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta firme

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 27 Occupazioni con “dehors”
- Art. 28 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 29 Occupazione per esposizioni di merci
- Art. 30 Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 31 Commercio in forma itinerante
- Art. 32 Mestieri girovaghi

TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 33 Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive
- Art. 34 Lavoro notturno
- Art. 35 Spettacoli e trattenimenti
- Art. 36 Circoli privati
- Art. 37 Abitazioni e altri luoghi privati
- Art. 38 Strumenti musicali
- Art. 39 Dispositivi acustici antifurto e antintrusione
- Art. 40 Apparecchi sonori a bordo di veicoli
- Art. 41 Uso di apparecchi sonori e strumenti musicali negli spazi pubblici
- Art. 42 Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili
- Art. 43 Pubblicità fonica

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 44 Tutela degli animali domestici
- Art. 45 Protezione della fauna selvatica
- Art. 46 Divieti specifici
- Art. 47 Animali molesti
- Art. 48 Mantenimento dei cani
- Art. 49 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 50 Animali liberi

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 51 Esposizione dei prezzi

Art. 52 Servizi igienici

Art. 53 Amministrazione degli stabili condominiali

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 54 Disposizioni transitorie

Art. 55 Entrata in vigore

Art. 56 Sanzioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città' disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione d'aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) attività commerciali, esercizi pubblici e attività ad essi assimilabili.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai Funzionari Comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade ed aree private aperte di fatto al pubblico transito;
 - b) i parchi, i giardini pubblici od il verde pubblico in genere;

- c) i monumenti e le fontane;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per “fruizione” si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per “utilizzo” di beni comuni s’intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, d’attività lecite, anche di carattere privato.
L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
 4. Ogni qualvolta ricorrono nel Regolamento i termini “suolo pubblico” o “spazi pubblici” senza altre specificazioni, con essi si intendono le aree indicate al comma 1 – lett. a) del presente articolo.

Art. 4 **Concessioni ed autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco o al competente servizio comunale.
2. L’istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all’attività che si intende esercitare, sia necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento.
3. Ove la materia non sia normata dalla legge o dal Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l’istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
Qualora non sia obiettivamente possibile la suddetta determinazione in via preliminare per talune specie di concessione od autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L’eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno, di norma, validità non superiore ad un anno decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio possono, secondo le rispettive competenze, revocare in qualunque momento con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni di cui siano state in particolare subordinate, quando siano venuti a mancare i presupposti o le condizioni necessarie per il loro rilascio, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al

Personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Il Personale del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, il tutto a norma della Legge 689/81.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 6 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata in via generale ed astratta con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
4. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate, o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale (1)

Cfr. artt. da 2043 a 2059 Codice Civile, e artt. 2 e 6 Legge 24/11/81, n. 689

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

Art. 7

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, prospettanti spazi pubblici nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite di età stabilito con Ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o fare altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
- p) occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché, impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi sugli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;

s) sdraiarsi su panchine e sedili, e insudiciare in qualunque modo i medesimi, anche appoggiandovi i piedi.

t) fatte salve le violazioni al C.P. in tutto il territorio Comunale, in luogo pubblico, aperto al pubblico o di uso pubblico. È vietato a chiunque di fermare il proprio veicolo per contrattare prestazioni sessuali, per chiedere solo informazioni o consentire la salita sul proprio veicolo a soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada e comunque per l'atteggiamento, l'abbigliamento o le modalità comportamentali manifestino l'intenzione di esercitare tale attività. (lettera t - Del. C.C. n. 12 del 16.02.2012)

Art. 8

Altre attività vietate

1.A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;

b) utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici, come luogo di depositi di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso gli spazi pubblici, o qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;

e) scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, letterecci, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici.

2.A tutela del decoro urbano è inoltre vietato stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via

Art. 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico, a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito di rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza eventualmente lanciata su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali o d'altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dallo spandimento
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l'abbandono di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché, risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alla tassa sull'occupazione del suolo pubblico.
10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
12. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 10 **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori, all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o altri idonei involucri chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.
3. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono essere altresì conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
6. Vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alla discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

Art. 11

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando, si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata, adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve ai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. L'obbligo stabilito all'art. 9 comma 6 vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12

Tende su facciate di edifici

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dagli spazi d'uso pubblico, previa autorizzazione su proposta progettuale unitaria estesa l'intera facciata interessata.
2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

Art. 13
Attività vietate in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale, non è ammesso il commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge, nelle zone individuate con specifico provvedimento del competente Organo comunale.

Art. 13 bis
Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
Del. C.C del 25.03.2009

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini della installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva – ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva o condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente con allegata relazione – redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/90, lettera b), oppure da tecnico abilitato – che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte

- e opportuna documentazione fotografica;
- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabole) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - q) è vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico – artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 05/03/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 18 (diciotto) mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei diciotto mesi, su ordinanza degli Uffici Comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Sanzioni

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. della contestazione o dalla notificazione dell'illecito è pari a € 50,00.

La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l'entrata in vigore della deliberazione di approvazione dell'art. 13 bis da parte del Consiglio Comunale.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14

Divieti

Del. C.C. n. 27 del 19.06.2012

Che l'art. 14 Divieti nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati sia così riscritto:

A) La disciplina della circolazione viabilistica, nei giardini ed aree verdi è improntata alla pedonalizzazione ed alla salvaguardia dell'ambiente. I parchi sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti agli ingressi.

E' vietato/a:

- 1) danneggiare, recidere o asportare fiori, piante, arbusti e seminati. Manomettere, danneggiare ed asportare parti di suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere. E' altresì vietato entrare nei terreni seminati o coltivati, calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi.
- 2) l'ingresso ai cani esclusivamente nei parchi (eccetto quelli addestrati a sostegno delle persone diversamente abili). Nei giardini e nelle aree verdi per i cani di grossa taglia è anche obbligatorio l'uso della museruola e la sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde sempre direttamente. Non è consentito, inoltre, lasciare animali incustoditi nei giardini o aree verdi.
- 3) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.
- 4) la circolazione delle biciclette nei parchi, giardini ed aree verdi eccetto sui viali, sentieri o piste all'uopo predisposte. Il medesimo divieto vige per tutti quei veicoli che venissero eccezionalmente autorizzati ad accedervi.
- 5) disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi, giardini pubblici e delle aree verdi comunali.
- 6) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo .
- 7) tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.
- 8) transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli.
- 9) utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzature installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
- 10) bagnarsi nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico.

- 11) gettare o abbandonare nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree a verde pubblico, nonché nelle fontane o corsi d'acqua, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
- 12) l'ingresso nei parchi e giardini a venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 13) al pubblico trattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l'orario prescritto.

B) Le disposizioni di cui all'art. 14 comma 3 si applicano anche nelle aree protette e nelle altre aree verdi d'uso pubblico dell'intero territorio comunale.

C) Ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

Art. 15

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purchè dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;
 - c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 lett. a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli, degli animali e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera delle attività, per il ricovero in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
10. Nei parchi pubblici le passeggiate a cavallo sono consentite solo su percorsi opportunamente individuati e segnalati.
11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 16

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata, e quando sia incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano.
5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
6. Fermo restando quanto stabilito in merito dal Regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché, alle speciali disposizioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono onerose, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico non esentano da altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.

Art. 17

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:

- a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché, quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali in occasione di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo, per lo scopo e per la durata in esse indicati.
 3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 18

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di spazi pubblici o d'uso pubblico, è tenuto a munirsi di concessione; alla relativa domanda deve essere allegata la documentazione eventualmente necessaria relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono installare, agli impianti elettrici ed allo smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di concessione per le manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite per lo stesso periodo allo stesso luogo, la concessione sarà valutata tenendo conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare una rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, un rappresentante dei promotori, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene, della sicurezza e della quiete pubblica, con particolare riguardo ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. In tutte le manifestazioni deve essere assicurata la disponibilità di adeguati servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. La concessione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. Le manifestazioni commerciali possono essere inoltre disciplinate da specifico regolamento.

Art. 19

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 20

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali antistanti spazi pubblici, o ai quali si accede dagli spazi medesimi, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno isolato e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare le condizioni ambientali degli spazi pubblici antistanti gli edifici di cui dispongono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché, la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Per ragioni di decoro ambientale la concessione può essere subordinata all'uso di manufatti di tipo, modello, colore, ecc. specifici.

5. Le concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate sentito il parere dei competenti uffici comunali.

Art. 21

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde

pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali, incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dei competenti Organi.

Art. 22

Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanto esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante il locale, di lunghezza non superiore al fronte del medesimo e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio che dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere a tal fine ad una corretta delimitazione dell'area con appositi manufatti mobili.

Art. 23

Occupazioni per traslochi

1. Chi abbia necessità di occupare suolo pubblico con speciali attrezzature da utilizzare per operazioni di trasloco, deve presentare tempestivamente istanza al competente ufficio comunale con indicazione del luogo, periodo di occupazione, delle dimensioni dell'ingombro e delle altre notizie richieste dal medesimo ufficio.
2. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura e spese dei richiedenti, secondo le modalità indicate dall'ufficio predetto.

Art. 24

Occupazioni del soprasuolo

1. Senza specifica concessione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili aggettanti su spazi pubblici.
2. Per la collocazione dei manufatti predetti valgono le disposizioni in proposito dettate dai Regolamenti del settore.
3. Nessun elemento, fisso o mobile, di qualsivoglia materiale, dovrà risultare posizionato, neppure temporaneamente, ad altezza inferiore a m. 2,30 dal suolo pubblico sottostante.

Art. 25
Occupazioni di altra natura

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini sulle soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 26
Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché, per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 17, comma 4. La concessione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. Ricorrendo motivate ragioni, si può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 27
Occupazioni con "dehors"

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su spazi pubblici, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di "dehors", a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto di adeguati criteri tecnico-estetici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché, le modalità della loro collocazione.
3. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 28
Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici, e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dai competenti Organi.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 29

Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti su aree pubbliche e sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, e l'occupazione non si estenda oltre metri 1.20 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
4. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 30

Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 13 e 31 del Regolamento e dalle altre norme in materia di commercio su aree pubbliche, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano muniti di adeguato titolo autorizzativo per il commercio da esercitarsi, purchè l'attività sia svolta con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dai competenti Organi.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa indicazione riportata nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere del competente ufficio comunale.

Art. 31

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, in possesso del previsto titolo autorizzativo possono, senza necessità di conseguire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove lo stazionamento non sia consentito dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sussistono i problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate per il loro interesse storico,

artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento dal competente Organo comunale, reso noto con idonea segnaletica.

c) salva diversa disposizione emanata dalla Regione o dal Comune ai sensi dell'art. 28 D. L.vo 31/03/1998, n. 114, non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato (1)

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non adeguatamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici ed a metri 200 dai depositi di rifiuti;

f) salva diversa disposizione emanata dal Sindaco ai sensi dell'art. 28 D.L.vo 31/03/1998, n. 114, l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19.

g) sono vietati al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In essi è, tuttavia, consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, e altri simili prodotti purchè effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti Organi, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

(1) La disposizione è conforme alle previsioni della Del. Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.01 – Titolo IV – Capo III° - Sez. I^ comma 3° (Sosta non più di un'ora, e spostamento oltre 500 mt.)

Questo articolo è tacitamente abrogato dall'art. 5, del nuovo Regolamento Comunale per commercio su aree pubbliche

Art. 32

Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici del mestiere stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 33

Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo alle occupazioni o al riposo delle persone.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze, i Servizi dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l'Ambiente) e dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), su reclamo d'ufficio accertano l'entità e la natura dei rumori, e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri, o industrie, proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilita' della attivita' esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Sindaco, su motivata proposta dei predetti servizi, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, o dell'industria, responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 34

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli di emissioni sonore e di superamento di tali livelli senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico **tra le ore 22.00 e le ore 06.00**.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative **tra le ore 22.00 e le ore 06.00** è subordinata a preventivo parere dei Servizi di cui al precedente art. 33, ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando sia ritenuto necessario dai Servizi suddetti, per la natura delle attività svolte o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui avvengono, il divieto di esercitare può essere esteso, con provvedimento del Sindaco, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 35

Spettacoli e intrattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, e' fatto obbligo di vigilare affinche' all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc.
4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare le prescrizioni volte ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 36
Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al precedente art. 35, in quanto applicabili.

Art. 37
Abitazioni e altri luoghi privati

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di disturbo per la quiete pubblica.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica in occasione dell'esercizio di opere edili e di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 38
Strumenti musicali

1. Chi nella propria abitazione o in altro luogo privato, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Art. 39
Dispositivi acustici antifurto ed antintrusione

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, relativamente agli apparecchi di allarme acustico, a bordo dei veicoli, i segnali dei dispositivi sonori antifurto ed antintrusione installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc..., non devono superare limiti massimi di rumorosità stabiliti dalle norme vigenti, in ogni caso, la durata di questi segnali non può superare i dieci minuti primi.

Art. 40
Apparecchi sonori a bordo di veicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada in merito, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice Stradale.

Art. 41

Uso di apparecchi sonori e strumenti musicali negli spazi pubblici

1. Salvo quanto previsto in materia di spettacoli, manifestazioni e trattenimenti all'aperto, negli spazi pubblici urbani l'ascolto di musica trasmessa da apparecchi radiofonici e di riproduzione è ammesso esclusivamente in cuffia, ed è vietato far uso di strumenti musicali.

Art. 42

Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili

1. Al fine di prevenire molestie alle persone, e turbative dell'ordine pubblico, negli spazi pubblici è vietato fare esplodere mortaretti, petardi e simili artifici, nonché far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni, e di ogni altro oggetto o sostanza idonei a molestare o imbrattare.

Art. 43

Pubblicità fonica

1. Fermo restando la normativa del Regolamento Comunale sulla pubblicità, nonché del Codice Stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

2. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria a m. 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dal cimitero, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

3. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella di trasmissione.

4. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 44

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o dal qualsiasi altro veicolo.

Art. 45

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dai precedenti art. 14/3-lett. a) e art. 14 lett. b), il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto

il territorio comunale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di esercizio delle attività venatorie.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 46

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 47

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.
2. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizioni di non più disturbare la quiete pubblica.

Art. 48

Mantenimento dei cani

Con Deliberazione C.C. n. 28 del 19.06.2012 relativamente all'articolo sopra scritto si applicano le norme per la Tutela ed il Benessere degli animali in città previste da apposito Regolamento.

Art. 49

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi dei servizi pubblici e' disciplinato da apposite norme emanate dalle aziende che esercitano i servizi medesimi.

Art. 50

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.
2. Al fine di evitare eccessive concentrazioni di columbidi nel nucleo urbano, è vietato cibare volati spargendo o abbandonando becchime o altri simili alimenti negli spazi pubblici esistenti entro i confini del centro abitato di Carignano.
3. Riso ed altre sostanze alimentari eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasioni di cerimonie nuziali o d'altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dallo spandimento.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 51

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano in ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle indicanti menù e prezzi.

Art. 52

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici, conformi alle disposizioni stabilite dalle norme del settore, da tenersi a disposizione tanto degli avventori, quanto di chiunque altro ne faccia richiesta.

Art. 53

Amministrazione degli stabili condominiali

1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dal precedente art. 19, comma 8, la richiesta di autorizzazione ad occupare spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco, ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure contemplate nell'art. 19 medesimo.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione podestarile n. 54 del 18/09/1940 e le sue successive modificazioni, nonché, tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 56 **Sanzioni**

1. Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o Regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106 e seguenti della Legge (1) Comunale e Provinciale 3/3/1934, n. 383, con le modifiche apportate successivamente, e a norma della Legge 24/11/1981, n. 689, e s.m.i.

2. Le somme da pagarsi a titolo di oblazione ove ammesse entro 60 giorni dalla contestazione dalla notificazione dell'illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono elencate nella tabella "Allegato A" al presente Regolamento.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma precedente consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria, alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

(1) Parte abrogata con Del. C.C. n. 66 del 29.11.2000.

(Abrogato e sostituito dall'art. di seguito scritto, con Deliberazione C.C. n. 25 del 17.03.2003- Congiuntamente abrogato l'"Allegato A", contenente la tabella delle sanzioni amministrative).

Contenuto del nuovo articolo

Sanzioni

1. Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre Leggi o Regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della L. 24.11.1981, n. 689, e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 7/bis del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, per le violazioni alle disposizioni dello stesso Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da l€ 25,00 a € 500,00.

3. Per le predette violazioni, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito è pari a € 50,00.

La lettera t) art. 7 comportamenti vietati sanzionata da € 75,00 a € 450,00, se pagamento effettuato entro 60 gg. € 150,00. Per tale comma si esclude quanto previsto dall'art. 7 bis D. L.vo 267/2000 sopra riportato. Data facoltà alla G.C. di stabilire diverso importo per sanzione prevista dalla 689/81 ai sensi art. 54 D. L.vo 18.08.2000, n. 267così come novellato dalla Legge 24.07.2008 n. 125.